

ROBERTO PESSI

Prof. Ordinario della L.U.I.S.S. « Guido Carli »

ECONOMIA E DIRITTO DEL LAVORO (*)

SOMMARIO: 1. I motivi di un dialogo. – 2. Razionalità e valori. – 3. Razionalità assiologica e razionalità strumentale. – 4. Efficienza economica ed assetto regolativo. – 5. *Welfare* e disoccupazione. – 6. *Capabilities* ed eguaglianza. – 7. *Insiders* ed *outsiders*. – 8. Asimmetria informativa e disparità di potere. – 9. Impresa e persona. – 10. Costi di transazione e redistribuzione dei diritti. – 11. Inderogabilità ed autonomia assistita. – 12. Valori economici ed interpretazione. – 13. Globalizzazione e diritti sociali. – 14. Il bilanciamento dei valori.

1. – Questa relazione riprende quella svolta da Riccardo Del Punta *L'economia e le ragioni del diritto del lavoro* al Convegno promosso dalla Fondazione Malagugini su *I diritti del lavoro e le pretese dell'economia* (DEL PUNTA, 2001, pag. 3 e segg.), considerando altresì il vivace dibattito che l'ha seguita ed, in particolare, le altre due relazioni introduttive di Marco Esposito e di Andrea Fumagalli, nonché l'intervento di Pietro Ichino. Centrali ai fini del percorso argomentativo sono altresì il saggio di Mattia Persiani, *Radici storiche e nuovi scenari del diritto del lavoro* (2003, pag. 629 e segg.; 2004, pag. 89 e segg.) e quello di Adalberto Perulli, *Razionalità e proporzionalità nel diritto del lavoro* (2005, pag. 1 e segg.).

Il tema è nella sua essenza un tema metodologico, perché mette in contatto posizioni teoriche del diritto del lavoro e della *labour economics*, operando un confronto sinergico proficuo per i rispettivi ambiti di ricerca. Esso impone, peraltro, in via preliminare, l'esplicazione del rapporto che si ritiene debba intercorrere tra economia e diritto del lavoro.

La relazione di Marco Esposito in quel Convegno sembra spingersi a negare la stessa utilità di questo confronto; mentre Andrea Fumagalli sembra ritenerlo possibile solo in chiave selettiva. Ambedue segnalano le sofferenze del giurista per la condivisa « crisi » del diritto (e, soprattutto, del diritto del lavoro), insidiato nelle sue certezze dai mutamenti economici, sociali, culturali ed insieme soggiogato dalla crescente colonizzazione operata dalla cultura economica, che tende a farsi egemone ed a tratti monopolista della stessa identità del pensiero del nuovo millennio.

Del resto, che vi sia nei giuristi (e nei giuslavoristi in particolare) una

(*) Lezione tenuta il 9 marzo 2006 nell'ambito del Dottorato in Diritto Europeo dei Contratti Civili, Commerciali e del Lavoro presso l'Università Cà Foscari di Venezia.

reazione di difesa dell'identità è una constatazione non controvertibile: essa è insieme orgogliosa indifferenza per il divenire economico, radicato richiamo al « dover essere » dei valori costituzionali, timore di un' inferiorità cognitiva connessa alla settorialità del campo di osservazione.

Non casualmente un recentissimo saggio di Guido Rossi sul rapporto tra mercato e diritto, riproponendo il paradosso di Achille e della tartaruga (con il secondo, il diritto, rassegnato ad inseguire il primo, il mercato, sapendo che non lo raggiungerà mai), sottolinea come elemento preoccupante di novità (che motiva la stessa redazione del saggio *Il gioco delle regole*) la circostanza che il diritto, accettata per secoli « questa sua scomodissima posizione », sembra negli ultimi anni « avere sostituito alla rassegnazione un iperattivismo fine a se stesso, orientato a secernerne senza soluzioni di continuità norme sostanzialmente autoreferenziali che non incidono sulla realtà sociale né contribuiscono a garantire una ragionevole equità o a tutelare i soggetti giuridici più deboli ».

Questa nuova stagione è, forse, originata anche dalla ambigua metodologia che caratterizza la scienza giuridica; la reazione antidogmatica ha generato, infatti, un giurista alla ricerca continua ed insoddisfatta delle molteplici ed eterogenee istanze regolative provenienti dalla complessità sociale a fini di ricezione e di sintesi. Un giurista che ha smesso i vecchi panni; e deve ricostruire un metodo che sia idoneo a razionalizzare il processo dialettico tra apertura cognitiva e ri-concettualizzazione giuridica (o, per dirla con Mengoni, tra pensiero problematico e pensiero sistematico).

Avverte Del Punta che questa ricostruzione è resa più difficile dalla politica, che « facendo voracemente il suo mestiere, tende a strumentalizzare e semplificare » nonché, agitando sullo sfondo (specie nella nostra materia) « contrapposizioni ideologico-culturali tanto radicali da non essere componibili » (che si spingono sino al rifiuto dell'economia, del mercato della globalizzazione), tende a « ghettizzare » chiunque operi alla ricerca di un equilibrato « regolamento di confini », qualificandolo, nel più benevolo dei casi, come un nostalgico *demodè*.

Ma se astrarsi dalla politica è impossibile, il dialogo comune tra diritto ed economia può condurre al riconoscimento condiviso (anche dalla scienza delle dottrine politiche) che « le regole vanno ispirate nei limiti del possibile alla realtà ed alle sue evoluzioni »; dice Guido Rossi (ma c'è tanto Natalino Irti in questo richiamo) che si deve guardare, come suggeriva Auden, a ciò che esiste sotto il sole: « La legge, dicono i giardinieri, è il sole; la legge è quella cui tutti i giardinieri obbediscono domani, ieri, oggi ».

2. – La negazione del dialogo tra diritto ed economia che accomuna molti giuslavoristi trova la sua prima motivazione nel ripudio finanche

dell'ipotesi di accettare una dialettica con una scienza, che ha come scopo fondamentale la massimizzazione dell'efficienza nell'allocazione di risorse, assunte per definizione come scarse, nonché, ancor più, che al suo interno contiene elaborazioni teoriche che assumono come *first best* il libero mercato. Sono, spesso, gli stessi giuristi che contestano come eterodosso il richiamo al bilanciamento dei valori costituzionali avanzato da Mattia Persiani per coniugare il valore persona per la protezione del lavoro ed il valore impresa (ed efficienza dell'impresa) per la produzione di reddito e di occupazione.

Ma, come osserva Riccardo Del Punta, il diritto del lavoro si è sempre caratterizzato per una dialettica costante tra i valori e le norme, tanto da poter essere riportato «alla categoria weberiana del diritto materiale, espressione della razionalità rispetto al valore». Ne discende che l'apertura cognitiva verso l'esterno appartiene allo statuto assiologico della materia chiamata appunto a razionalizzare eticamente i valori prodotti dalla società e dalle scienze che ne elaborano il processo genetico.

E, d'altro canto, Capotosti, Pace, Zagrebelsky hanno insegnato che le nostre norme costituzionali (pur nell'ambito di una costituzione rigida) sono per lo più norme di principio, finalizzate a garantire una dialettica costante tra diritto e società; norme aperte, dunque, all'evolversi dei valori sociali e funzionali a supportare il processo attraverso cui il diritto vivente si fa costituzione materiale.

Si è detto che se le nostre democrazie sono sopravvissute, ed anzi si sono consolidate, lo devono anche alla capacità del diritto del lavoro di aver assecondato il progresso economico (come confermano tutti gli indicatori macro) e quello di industrializzazione sostenuto dalle politiche keynesiane d'intervento statale, favorendo il diffondersi del benessere sociale e di una più equa distribuzione della ricchezza (ROMAGNOLI).

Ma se questo percorso è stato compiuto è perché il diritto del lavoro non ha mai rivendicato una sua autosufficienza positivista, ma si è fatto artefice del superamento del diritto formale ottocentesco proprio attraverso una intensa dialettica con le scienze sociali, prima tra tutte quelle economiche.

Del resto, gli studi sulla «regolazione», diretti ad indagare le ragioni che portano a bilanciare «il fine dell'efficienza con gli obiettivi sociali che legislatori, partiti politici ed esperti ritengono appropriati» (BALDWIN, CAVE, 1999, pag. 329), evidenziano che l'aumento della regolazione nel diritto del lavoro, ben oltre gli *standards* minimi protettivi («*floor of rights*»), sia stato utile insieme al processo sociale ed all'efficienza economica (DEAKIN, SEEGERS, VAN DEN BERGH, 1999).

Per questi Autori le libertà economiche sostanziali sono «forme isti-

tuzionali di *capability*» in quanto estendono i diritti sociali fondamentali molto al di là dei limiti imposti dalla dottrina minimalista di Hayek (DEAKIN, WILKINSON, 2000, pag. 317 e segg.).

Proprio il richiamo alle logiche economiche sembra così allontanare il pessimismo di Kahn-Freund secondo cui, nella globalizzazione, di fronte ad una gestione effettiva dell'attività economica che né il Governo dello Stato né il potere sindacale riescono a controbilanciare «l'intero fondamento del nostro pensiero sulle relazioni industriali e sul diritto sindacale è distrutto» (KAHN-FREUND, 1972, pag. 351 e segg.).

Proprio le scienze economiche, invece, consolidano l'ottimismo di Lord Wedderburn (2002, pag. 1), di Bob Hepple (2003, pag. 27), nonché, forse sorprendentemente, quello di Umberto Romagnoli (2003, pag. 569 e segg.), nella convinzione che «l'indeterminatezza delle fonti regolative e delle prassi applicative finirà per accelerare la formazione di un diritto del lavoro globale ad opera, in prevalenza, degli stessi attori del mercato e della vita economica».

3. – La «disintegrazione produttiva» del discorso lavoristico (COLLINS, 1997, pag. 295) è l'occasione, dunque, di un rafforzamento d'identità che passa nella riconsiderazione dell'attualità dei suoi stessi valori fondanti secondo il paradigma della razionalità, che rispetto al valore incorpora una valutazione di scopo ovvero di congruenza tra mezzi e fini, necessariamente e contestualmente etica, ma insieme economica.

Nel bel saggio *Razionalità e proporzionalità nel diritto del lavoro* Adalberto Perulli identifica «almeno tre significati di razionalità»: il primo che rimanda all'«uso teorico» e all'«uso pratico» della ragione «che corrisponde alla distinzione kantiana tra l'ordine del sapere e l'ordine dell'azione»; il secondo, proprio delle scienze cd. esatte, corrisponde alla «concezione empiristica e positiva di razionalità», contrapposta alla rivelazione e alla fede e si fonda «sull'idea di verificabilità»; il terzo si richiama al modello weberiano di agire razionale rispetto allo scopo e designa «l'adeguatezza dei mezzi ad un fine». Quest'ultimo significato è quello che più si correla alle scienze economiche; «la definizione ideal-tipica di azione strumentale» tende a coincidere con «il modello di razionalità espressa dall'*homo oeconomicus*» (PERULLI, 2005, pag. 1 segg.).

Ma la razionalità non è «solo un criterio strumentale e pratico che serve a perseguire gli obiettivi mediante mezzi adeguati». Nella ricostruzione dell'agire sociale Max Weber distingue la razionalità strumentale da quella assiologica che «è sempre irrazionale e lo è quanto più eleva a valore assoluto il valore in vista del quale è orientato l'agire» (WEBER, 1981, pag. 22 e segg.).

Ciò che viene in gioco, allora, è la scelta dei fini. Nell'ordine assiologico si abbandona la dimensione dell'essere per quella del dover essere; l'etica si fa razionalità assumendo a riferimento i concetti classici di «bene» e/o di «giusto».

Il diritto del lavoro intrattiene rapporti complessi e problematici con le dimensioni della razionalità, sia quella strumentale che quella assiologica.

Un primo profilo problematico investe la razionalità di un assetto regolativo tutto strutturato sulla tutela del lavoro subordinato. L'esclusione del lavoro autonomo, dallo statuto protettivo, «se appare giustificata per quanto attiene alle forme classiche di lavoro indipendente» appare «del tutto inattuale per quanto attiene alle modalità del lavoro autonomo di nuova generazione». Sottoposto, quindi, ad un vaglio di razionalità strumentale l'assetto si dimostra inadeguato perché, se si assume tra i fini (o come unico fine) la protezione del soggetto debole del rapporto, «la crescente sfasatura tra fattispecie ed effetti» evidenzia come la nozione classica di subordinazione sia ormai inadeguata ad intercettare le evoluzioni dei modelli di produzione di beni e servizi. E, d'altro canto, il vaglio di razionalità assiologica, necessariamente ancorato ai valori costituzionali, ci segnala la distonia con l'indicazione dell'art. 35 Cost. che impone la protezione del lavoro «in tutte le sue forme e applicazioni» (PERULLI, 2005, pag. 4).

L'inadeguatezza della rigorosa dicotomia codicistica, come sottolinea Persiani, impone, quindi, di riconsiderare il fine ed i mezzi, assumendo l'obiettivo di garantire una protezione appropriata a qualsiasi lavoro «economicamente dipendente», ancorché giuridicamente «non subordinato» (PERSIANI, 2004, pag. 97).

Un secondo profilo problematico investe i rapporti con il sistema economico. La complessità dei fenomeni regolati che con il *welfare* insistono sui diritti sociali e di cittadinanza in genere, imporrebbe «una razionalità non solo strategica ma plurale», capace di orientare il proprio agire, in coerenza all'insegnamento di Weber, «secondo scopi concorrenti e contrastanti in maniera tale da soddisfarli secondo un principio di utilità marginale» (PERULLI). Qui si innestano le aperture cognitive alle scienze economiche; e si innestano i giudizi di razionalità a scansione parametrica. Il contesto del diritto del lavoro sembra così caratterizzato, come osserva Persiani, «da due conflitti: uno è quello tra l'interesse di chi lavora e la razionalità della produzione e l'altro è quello, determinato dalla scarsità di occupazione, tra l'interesse di chi lavora e l'interesse di chi cerca lavoro e non lo trova» (PERSIANI, 2004, pag. 98).

Si evidenzia la necessità di una rifocalizzazione del diritto del lavoro

che investa la sua razionalità assiologica proprio con richiamo al principio di eguaglianza, rispetto al quale, esemplificativamente, Perulli evoca la teoria della giustizia di Rawls che propone una dimostrazione razionale dei sentimenti di legittimità e di illegittimità suscitati da una situazione di ineguaglianza; e, conseguentemente, la sua razionalità strumentale per accertare se l'assetto regolativo è coerente alla protezione del lavoro «in tutte le sue forme ed applicazioni», nonché se l'insieme delle risorse utilizzate per la protezione abbiano un'allocazione efficiente in un contesto che deve necessariamente investire anche la previdenza e la sicurezza sociale.

4. – Orbene sottoporre a verifica la razionalità regolativa del diritto del lavoro vuol dire, anzitutto, saggiare la compatibilità del suo sistema regolativo con l'efficienza del sistema economico, perché quest'ultima è precondizione per la tutela di quei diritti che comportano un effetto redistributivo di ricchezza e per il suo dimensionarsi.

Questa verifica di razionalità impone una dialettica costante con le scienze economiche e con quelle sociali, per conoscere gli effetti reali delle scelte regolative ed accertare la loro congruità o incongruità allo scopo per cui sono state operate.

Del resto, il diritto del lavoro si legittima nella misura in cui determina conseguenze sociali effettive, costantemente correggendo gli errori di approccio (TEUBNER, 1987), nella tutela di diritti che vivono e si fanno assoluti solo allorquando ne è possibile la loro realizzazione (KEYNES, 1968, pag. 273).

In conclusione, per sottoporre ad un adeguato vaglio di razionalità il diritto del lavoro dobbiamo necessariamente verificare se l'attuale assetto regolativo tiene rispetto alle esigenze dell'efficienza economica; o, se si preferisce, da altra angolazione, se il miglior modo per tutelare la persona che è implicata nel rapporto di lavoro e per garantire il valore costituzionale primario del diritto all'occupazione sia rappresentato dall'assetto regolativo esistente.

Il percorso, peraltro, è ricco di difficoltà laddove la scienza economica non può considerarsi (né di contro l'ha mai preteso) una scienza esatta; così che a fronte di un ricco e sofisticato pluralismo di posizioni il giurista dovrebbe interrogarsi, senza averne gli attrezzi, sulla coerenza logica del modello assunto a riferimento, sulla attendibilità della sua verifica empirica e sulla solidità degli assunti in ragione dei quali la teoria è formulata.

Esso, tuttavia, deve essere intrapreso perché investe il centro del dibattito sulla rigidità o flessibilità, nonché anche sulla deregolazione o ri-

regolazione, consentendo di verificare se l'assunzione di questo o di quell'assetto normativo possa incidere sulla dimensione dell'occupazione, sulle logiche della sua distribuzione, sull'etica dei processi di redistribuzione della ricchezza e di liberazione dal bisogno, sull'equa ripartizione dei benefici e dei sacrifici tra le generazioni.

Ritengo, a questo riguardo, che l'utilità del percorso possa, tra l'altro, essere su più piani. Certo quello di Riccardo Del Punta che attiene alla stessa filosofia del diritto del lavoro, alle sue ragioni di essere e di dover essere; ma anche quello di Pietro Ichino che utilizza i risultati della ricerca economica, teorica ed empirica, per l'interpretazione e l'applicazione della disciplina giuslavoristica.

Questo secondo piano di utilizzo rafforza, infatti, la verifica di razionalità della norma ordinaria, specie laddove si offra a due possibili interpretazioni ovvero susciti il dubbio di incostituzionalità e/o di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

Accettare questa prospettiva non vuol dire, peraltro, accedere alla conclusione che l'impostazione neoclassica o marginalista sia quella che individua con maggior precisione le cause di inefficienza del mercato e che prospetta gli interventi sull'ordinamento più idonei a realizzare il bilanciamento tra diritti ed efficienza.

Vuol dire, tuttavia, accettare il confronto sulla coerenza tra obiettivi e regolazione, assumendo tutti i valori in gioco, primo tra tutti quello dell'uguaglianza delle opportunità tra tutti i cittadini e tra le generazioni presenti e quelle future, in una logica di evoluzione dinamica.

5. – Non è possibile nascondersi che le difficoltà di un approccio economico al diritto del lavoro discendono prevalentemente dalla circostanza che i principali testi istituzionali di *labour economics* si incentrano sugli assiomi del pensiero neoclassico ortodosso (esemplificativamente ELLIOT, 1991; EHRENBERG, SMITH, 1997) e che le scuole di *law economics* costruiscono il loro pensiero giuridico sugli assunti che, prevalentemente, discendono da questo corpo teorico.

Nella prospettiva liberista di Hayek il mercato è l'assetto che realizza l'ordine spontaneo e consente il miglior uso possibile della società; in questo contesto teorico, il mercato del lavoro non si differenzia dagli altri mercati; in esso la funzione equilibrante fra domanda e offerta è affidata ad oscillazioni elastiche del salario. Così qualsiasi intervento esterno di regolazione si traduce in una alterazione dell'equilibrio concorrenziale che genera inefficienza e produce disoccupazione.

Da qui l'avversione dei liberisti verso tutti i fenomeni generatori di rigidità salariale e, quindi, verso tutti i fattori limitativi della concorrenza

nell'offerta di lavoro (in primo luogo, logicamente, l'azione sindacale); e l'imputazione della disoccupazione all'inelasticità salariale, con connesso superamento (o riduzione a fenomeno temporaneo, c.d. frizionale), laddove compressi o eliminati i fattori di turbativa dell'ordine spontaneo del mercato.

Il sommario e semplificativo riepilogo dello schema di base della teoria neoclassica chiarisce sufficientemente il rifiuto del diritto del lavoro di un'apertura di dialogo; e spiega anche le ragioni per cui, a fronte dell'irrealizzabilità in un sistema come quello italiano (a rigorosa valenza concertativa) di un modello ad elasticità salariale, si è realizzata una traslazione delle istanze di flessibilità sulle condizioni di entrata ed uscita dal mercato del lavoro (privatizzazione del collocamento, nuove tipologie di rapporti, revisione della disciplina dei licenziamenti) e sugli assetti regolativi riferiti alla gestione del rapporto a tempo pieno ed a tempo parziale (mansioni, orari, clausole flessibili ed elastiche).

In realtà, il problema dell'anelasticità del salario trova spiegazioni anche nel modello *principal/agent*, laddove lo stesso, ponendo in luce il contenuto assicurativo del rapporto di lavoro, impone di verificare il costo della copertura assicurativa posto a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, anche al fine di valutare empiricamente quale sia l'estensione ottimale della copertura obbligatoriamente imposta dalla legge.

Qui il dialogo si fa proficuo. Non mancano, del resto, economisti di diversa impostazione teorica, come Boeri, che ipotizzano interventi di decontribuzione generalizzata sui salari con la doppia finalità di generare nuova occupazione (e/o redistribuirla territorialmente) e di rilanciare la capacità competitiva dell'impresa (prospettandosi anche, a garanzia degli *standards* minimi di protezione, una legge sul salario minimo).

Ma la scienza economica consente anche di valutare gli effetti distortivi della tecnica della decontribuzione; infatti, se non si accompagna ad un arretramento dell'apparato protettivo previdenziale, essa ricarica i costi del recupero della elasticità salariale sulle generazioni future.

Così l'eventuale dosaggio delle riforme sul *welfare* impongono calcoli economici in ordine alle risorse disponibili e valutazioni etiche in ordine ai criteri di ripartizione. Lo stesso modello del *principal/agent* segnala il nesso sinallagmatico che lega la prestazione lavorativa al reddito sostitutivo erogato nei periodi di sospensione del rapporto; ma anche i costi della contribuzione figurativa e la loro traslazione generazionale.

Qui trovo condivisibile il pensiero di Pietro Ichino quando afferma che occorre « diffidare non soltanto della pretesa assoluta di spiegare tutto in base ai modelli teorici di ispirazione neoclassica, ma anche dalla pretesa altrettanto assoluta di negare ogni utilità di quei modelli ».

6. – D'altra parte, il diritto del lavoro non può interessarsi solo della disoccupazione, ma deve guardare alla povertà ed alla disuguaglianza. Sottolinea Hepple come si discuta molto tra gli economisti circa le conseguenze che la globalizzazione ha su entrambe. Quando si elabora il concetto di povertà si tende a riferirsi a soggetti che sono al di sotto di una soglia *standard* (ora assunta in termini assoluti, ora costruita in termini relativi in relazione ai mezzi adeguati di vita in uno specifico contesto sociale); ma la povertà può essere anche intesa « come mancanza delle basilari *capabilities*, piuttosto che come scarsità di reddito » (SEN, 2000).

Questa accezione di povertà riporta per altra via alla disoccupazione ed alla incapacità dei sistemi di sicurezza sociale di porre rimedio al fenomeno se non in termini temporalmente limitati e prevalentemente con interventi di reddito sostitutivo; favorendo così « effetti debilitativi di larga portata sulla libertà del singolo, sulla sua capacità di iniziativa e sulla sua professionalità » e contribuendo alla sua « esclusione sociale » (SEN, 2000, pag. 20 e segg.).

Questa riflessione può spiegare anche l'affannarsi della *labour economics* a spiegare « il grande ed irrisolto mistero » del « perché i salari non scendono oltre una certa soglia nei periodi di caduta della domanda di lavoro » (DEL PUNTA). Ma qui le risposte si fanno spesso insoddisfacenti, perché correlate ad esperienze come quella nord-americana (in questo senso leggerei sia la teoria del *Salario di efficienza* di Akerlof che quella del *Gioco cooperativo* di Solow) od orientate al pregiudizio che una forte contrattazione dei salari (operata dal sindacato, monopolista privilegiato dell'offerta di lavoro) abbia impatti negativi sull'occupazione (POSNER, 1984; NICKELL, 1997).

Vale qui l'avvertenza di Simitis, secondo cui nessuno sviluppo degli assetti regolativi può essere compreso se non in un'analisi comparata basata su una approfondita conoscenza della realtà sociale ed economica nella sua evoluzione storica, perché in fondo questi assetti « non sono altro che risposte alternative a questioni comuni » (SIMITIS, 2001, pag. 63).

Ma se il tema resta quello dell'occupabilità (WEDDERBURN, 2002, pag. 9), esso resta ancorato all'eguaglianza delle opportunità; e, del resto, l'etica del diritto del lavoro è appunto quella dell'eguaglianza. Se con Hepple il concetto di eguaglianza può essere elusivo (di cosa? di chi?), sembra corretto ritenere con Sen che l'eguaglianza non possa riferirsi soltanto al reddito o alle risorse, ma debba essere, anzitutto, « l'eguaglianza di *capabilities* ». Ma allora la nostra misurazione della disuguaglianza riguarderà non solo i redditi, ma più ampiamente le possibilità di ricercare un impiego o una carriera di propria scelta, la libertà di associazione e di azione, il diritto di partecipare ai processi decisionali in campo economico e

politico, i diritti sociali in genere, di cui è emersione la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

« Il concetto di diritto del lavoro che aveva Sinzheimer è troppo ristretto per raggiungere questo obiettivo. È essenzialmente limitato al rapporto tra lavoratori subordinati e datori di lavoro. Non ricomprende il più ampio universo dei disoccupati, dei semioccupati, dei lavoratori poveri (*working poor*) e dei piccoli produttori indipendenti esistente sia nell'economia formale che in quella informale » (HEPPLE, 2003, pag. 32).

7. – La riflessione ci conduce alla teoria degli *insider-outsider* (LINDBECK, SNOWER, 1988), portata all'attenzione del dibattito italiano da Pietro Ichino.

Invero, la traslazione della teoria nel contesto italiano è avvenuta enfatizzando profili che non attengono al suo nucleo centrale; in particolare, il preteso ruolo disfunzionale per il raggiungimento spontaneo del mercato che sarebbe attribuibile all'esistenza di una disciplina limitativa dei licenziamenti.

Sottolinea, al riguardo, Riccardo Del Punta che, invece, il cuore del modello è la rigidità salariale per cui, se essa si produce in ragione di altri fattori normativi-istituzionali, l'eliminazione dell'apparato protettivo contro i licenziamenti privi di giustificazione necessaria non sembra idonea a produrre effetti, neppure marginali, in termini di contrasto con la disoccupazione.

Ed, infatti, Lindbeck e Snower riconducono la rigidità salariale alla circostanza che gli *insiders* hanno la capacità di acquisire e conservare livelli salariali più elevati di quelli che gli *outsiders* sarebbero disposti ad accettare per fare ingresso nel mercato del lavoro (e che corrisponderebbero ai salari di equilibrio del mercato del lavoro), in ragione dei costi di sostituzione che graverebbero sul datore di lavoro (selezione del personale, formazione professionale per i nuovi, oneri di risoluzione del rapporto per i vecchi).

Orbene, il modello neoclassico legato alla rilevazione di un interesse contrapposto tra *insiders* e *outsiders* e quello dell'*efficiency wages* spiegano sufficientemente la rigidità verso il basso dei livelli retributivi anche indipendentemente dagli interventi autoregolativi dell'ordinamento e, persino, indipendentemente dagli interventi delle coalizioni e della contrattazione collettiva.

La stessa evidenza empirica non è stata in grado di pervenire alla conclusione che si verificano effetti negativi sull'occupazione per effetto dell'esistenza di discipline che prevedano un salario minimo (DOLADO, KRAMARZ, MACHIN, MANNING, MARGOLIS, TEULING, 1996, pag. 317 e segg.)

o che limitino il potere di recesso dell'imprenditore (NICKELL, 1997, pag. 55 e segg.; più perplesso SIEBERT, 1997, pag. 37 e segg.).

D'altra parte, se Riccardo Del Punta, provocatoriamente, si dice disponibile a discutere le tesi fantasiose sostenute da Epstein, secondo cui la libertà di recesso « giova anche al lavoratore, e non al disoccupato, ma persino a quello che è già parte di un contratto di lavoro » (EPSTEIN, 1984, pag. 947), forse diversa attenzione dovrebbe portarsi a quei modelli neoclassici che ritengono sussista un interesse condiviso tra *insiders* e *outsiders* ad un assetto regolativo che sia idoneo a coordinare i loro comportamenti sul mercato.

Sotto questo profilo ritengo ingiustificate anche le critiche ad Andrea e Pietro Ichino, laddove, con riferimento alla problematica della stabilità reale e della stabilità obbligatoria, osservano come anche se una riforma della disciplina non avesse l'effetto di un incremento assoluto dell'occupazione, essa determinerebbe un aumento del *turn over* da valutarsi come socialmente positivo e coerente con i principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 4 (ICHINO, 1994, pag. 459 e segg.).

Se, infatti, è comprensibile non condividere la conclusione, dovendosi ritenere troppo elevati i costi sociali di un conflitto che realizzi l'« eguaglianza nell'insicurezza » (ROMAGNOLI, 1997, pag. 533), la riflessione, peraltro, segnala, a fronte dell'irrobustirsi dell'apparato protettivo degli *insiders*, una limitazione delle opportunità degli *outsiders*, che contrastano l'esclusione sociale con l'alternanza tra lavoro flessibile, precariato e lavoro sommerso.

8. – Torna qui la suggestione di Sen sulle *capability*, cioè sulla libertà sostanziale di valorizzare la propria dotazione di risorse per garantirsi l'autosufficienza come persona ed agente economico con i connessi benefici in termini di ricchezza prodotta e di equità sociale (DEAKIN, WILKINSON, 2000, pag. 49 e segg.).

In questa prospettiva il modello del monopsonio nelle sue due articolazioni di monopsonio strutturale (corrispondente alle condizioni originarie del mercato del lavoro) e del monopsonio dinamico (che esprime un mercato del lavoro maturo), segnalando le distorsioni derivanti dall'asimmetria informativa, consente di comprendere le ragioni economiche che sono alla base della introduzione di *standard* minimi di trattamento dei lavoratori (espressivi di un interesse condiviso tra *insiders* ed *outsiders*), nonché la necessità di nuove politiche del lavoro di promozione dell'*employability* dei lavoratori inoccupati.

Qui le posizioni di Del Punta ed Ichino coincidono in modo confortante. Anche per Del Punta « il miglioramento della posizione del lavora-

tore sul mercato del lavoro (in termini di informazione, formazione, mobilità, tutela previdenziale per i periodi di non lavoro, ecc.) è un obiettivo centrale di una moderna politica del lavoro ». Ed osserva ancora come questo sia « l'aspetto più fecondo ed interessante della riflessione di Ichino », quello cioè che correla l'efficacia di queste politiche al rafforzamento del potere contrattuale del lavoratore, realizzando il « presupposto di operazioni di accentramento « mirato » delle maglie dell'inderogabilità ».

Resta, certo, nella scienza economica una sottovalutazione della « disparità di potere », che è dato diverso ed ulteriore rispetto a quello dell'asimmetria informativa. È giusto, quindi, l'auspicio di Del Punta di un dialogo più aperto che imponga al giuslavorista di comprendere che il lavoratore è un individuo capace di una sua autonoma scelta razionale ed all'economista di acquisire la convinzione che tale capacità di scelta è solo virtuale nella misura in cui si esercita in una situazione di soggezione.

Ma qui, ancora una volta, la coincidenza con il pensiero di Ichino sembra pressoché assoluta. Infatti, Ichino ricava dal modello di monopsonio dinamico il corollario costitutivo della nozione di dipendenza economica; una nozione che « può svolgere un ruolo importantissimo negli sviluppi prossimi della nostra materia, aiutandoci a definire la nuova fattispecie di riferimento dell'intero diritto del lavoro » e che sul piano del diritto comunitario « può già oggi essere considerata come fattispecie di riferimento fondamentale ».

Risuona il richiamo di Hepple al tentativo di « cercare un nuovo concetto di lavoro non ristretto al lavoro subordinato, ma ricomprensivo anche quello autonomo retribuito »; e, del resto, « privilegiare il lavoro retribuito rispetto al lavoro di cura familiare è oggetto di critica da parte di studiosi che lo ritengono incompatibile con l'uguaglianza in genere ».

Spunti in quest'ultima direzione si possono trarre dal modello di Aghion e Hermalin (1990, pag. 381 e segg.) in ordine alla ripartizione degli oneri afferenti alle assicurazioni sociali tra datore di lavoro e lavoratore, per immaginare un assetto regolativo che renda più compatibile il tempo di vita e quello di lavoro e/o anche il tempo di aggiornamento professionale e quello di lavoro. Un assetto regolativo così orientato potrebbe favorire il riequilibrio delle opportunità occupazionali, promuovendo una più ampia distribuzione del lavoro ed una più vasta diffusione del part-time sia orizzontale che verticale secondo lo schema del mercato del lavoro olandese.

L'efficientamento del mercato asseconderebbe le ragioni dell'economia, eliminando incertezze in ordine alle propensioni dei singoli all'utilizzo « patologico » delle ipotesi legali di sospensione del rapporto, a fini dell'ampliamento dei tempi di vita e di formazione, e le ragioni del giu-

slavorista nel riequilibrio delle *capability* tra *insiders* e *outsiders* e nella valorizzazione dei diritti sociali e della persona umana.

9. – Insegna Mattia Persiani che le radici del diritto del lavoro « affondano nel terreno del conflitto industriale determinato dal modello di produzione capitalista che contrappone inevitabilmente chi detiene i mezzi di produzione a chi vive della produzione » (PERSIANI, 2004, pag. 89 e segg.).

Da qui il dispiegarsi di un'attività istituzionale a fini di liberazione, protezione ed espansione dell'azione individuale, cioè di un'« azione collettiva » che è poi quell'insieme variegato di regole scritte e non scritte, provenienti dalla legge, dall'autonomia collettiva, dalla giurisprudenza, dalla prassi che orientano e/o condizionano le condotte in modo diretto e vincolante o indiretto; e che per il diritto del lavoro, con l'incisività assicurata dalla inderogabilità e dall'efficacia sostitutiva, riequilibrano i poteri nel rapporto tra il detentore dei mezzi di produzione ed il lavoratore persona che offre sul mercato solo le sue energie lavorative (SAMUELS, 1988).

È questo l'approccio del primo istituzionalismo di Veblen e Commons, che si ritrova nelle opere dei neo-istituzionalisti come Coase e Williamson. La scienza economica viene finalizzata non alla ricerca di meccanismi di equilibrio, ma alla costruzione di modelli esplicativi dei diversi assetti istituzionali, dell'azione dei gruppi di interesse al loro interno e del connesso articolarsi dei poteri; ciò con l'obiettivo di prospettare interventi correttivi per la massimizzazione del « valore sociale » (RAMSTAD, 1993, pag. 173).

Come osserva Del Punta, l'economia è concepita, in questa prospettiva, come scienza normativa i cui valori di riferimento non sono soltanto quelli dell'allocazione efficiente, ma anche quelli della libertà, dell'equità, dell'autodeterminazione dei cittadini. « Il compito dell'economia, in altre parole, è quello di interagire con la società per aiutarla a realizzare al meglio le sue decisioni allocative democraticamente assunte ».

È in questo contesto che matura la presa d'atto dell'esistenza dell'impresa e della rilevanza delle forme organizzative. Secondo Coase l'impegno esiste perché le transazioni di mercato hanno un costo; se tutte le transazioni potessero aver luogo senza costi, ogni relazione sociale avrebbe la natura di una relazione di mercato e non si avrebbe né organizzazione né autorità. L'impresa, dunque, non è una mera funzione della produzione, ma una struttura di governo dei fattori di produzione (COASE, 1995).

Tra i due saggi di Coase del 1937 e del 1960 il diritto del lavoro ita-

liano passava dalla codificazione dell'impresa gerarchica e del lavoro operaio alla costituzionalizzazione dei diritti dei lavoratori ed, insieme, della libertà di iniziativa economica. Il lungo processo di riequilibrio dei poteri nel rapporto per via di interventi legali e di azione sindacale, nonché la successiva legislazione dell'emergenza e l'avvio di una concertazione ad esplicita finalità di politica dei redditi realizzano un nuovo diritto del lavoro funzionalizzato al governo dell'economia.

Il dialogo tra scienza economica e scienza giuridica si fa necessitato. Deakin e Wilkinson si richiamano al teorema di Coase per sostenere che la regolazione legale non conduce necessariamente a risultati di inefficienza, purché l'uso delle risorse, sulle quali i diritti inizialmente incidono, possa essere rinegoziato, riaprendo il tema della inderogabilità e della sua permeabilità all'autonomia collettiva (DEAKIN, WILKINSON, 1999, pag. 587 e segg.).

In realtà Coase resta un liberista che immagina la funzione del sistema giuridico come rivolta a ridurre il più possibile i costi di transazione, facilitando la redistribuzione dei diritti. Egli, tuttavia, assume che le complessità ordinamentali possano rendere opportuno che una regolazione eteronoma e inderogabile possa sostituirsi ad una relazione di mercato nel coordinare l'agire congiunto di soggetti sociali; in altre parole « non c'è ragione perché, in certe occasioni, la regolazione governativa non debba portare ad incrementi di efficienza del sistema economico » (COASE, 1995, pag. 221).

Resta il tema dell'inderogabilità che acutamente Riccardo Del Punta individua come centrale nella dialettica con il pensiero giuridico neo-istituzionalista. In un contesto tutto centrato sull'inderogabilità, infatti, la rinegoziazione teorizzata da Coase non può determinarsi, se non marginalmente. Se sotto questo profilo il diritto del lavoro genera inefficienza vi è più di una ragione per ripensare ad Antonio Vallebona ed alla sua autonomia assistita.

10. – D'altro canto, lo stesso pensiero economico, seppur con contributi eterodossi, osserva come nell'attuale contesto segnato da una rivoluzione tecnologica a velocità accentuata non esiste un'equazione tra riduzione dell'apparato protettivo *standard* ed efficientamento del mercato (PAGANO, 1991, pag. 315).

Anzi, perché la riduzione dei costi di transazione di Coase sia più efficace, è preferibile che la relazione contrattuale si svolga in un contesto caratterizzato da una ragionevole aspettativa di comportamenti non opportunistici dell'altro contraente. Ciò comporta la positività dell'introduzione di regole finalizzate alla prevenzione degli abusi imprenditoriali ed

a tutelare la dignità del lavoratore, nonché anche l'utilità di una organizzazione sindacale come causale di collegamento tra impresa e lavoro e di meccanismi arbitrari funzionali alla soluzione delle controversie (Williamson, 1987).

Vi sono tutte le condizioni per un dialogo produttivo di risultati tra economia e diritto del lavoro. Del resto, per Coase, oggetto dello scambio sono diritti e non beni, per cui «il sistema giuridico ha un profondo effetto sul funzionamento del sistema economico e, per certi versi, si può dire che lo controlli» (COASE, 1995, pag. 339).

Siamo alla nuova stagione del diritto del lavoro di cui parla Mattia Persiani che «deve, oramai, tener conto del riconoscimento costituzionale della libertà di iniziativa economica». Quel riconoscimento comporta «l'accettazione di un sistema di economia di mercato con la conseguenza che anche l'impresa è un valore costituzionale, sebbene è un valore economico».

È un salto di qualità. L'impresa non è soltanto luogo di produzione del profitto capitalistico, ma è anche oggetto di attese sociali (tra cui creare e garantire occupazione), divenendo così strumento per la realizzazione dei valori della persona. Proprio per soddisfare queste attese l'impresa deve produrre ricchezza e, quindi, dovendosi «confrontare con il mercato, deve necessariamente perseguire obiettivi di efficienza e produttività» (PERSIANI, 2004, pag. 91).

Si apre un nuovo sincretismo teorico tra economia e diritto del lavoro; si fa strada nel pensiero economico la presa d'atto che il mercato è anche il prodotto delle istituzioni che lo regolano e che non possono non regolarlo, e che in determinati assetti ordinamentali la regolazione diretta del rapporto di lavoro e/o delle relazioni collettive che lo interessano può incrementare l'efficienza dello stesso mercato.

È, per altra via, l'affermazione di Persiani secondo cui «l'efficienza del sistema produttivo» corrisponde anche ad «un interesse pubblico che ben potrebbe essere definito come interesse pubblico dell'economia» (PERSIANI, 2004, pag. 91).

11. – Del resto, gli economisti più sensibili sottolineano come il mercato tende a produrre per forza endogena disuguaglianze significative e persistenti che sono spesso all'origine delle sue stesse inefficienze, determinando l'esclusione sociale dell'*outsiders* ed, insieme, alterando l'equa competizione tra le imprese (DEAKIN, WILKINSON, 1999, pag. 331).

In questo cotesto, mentre i giuristi si interrogano intorno alla «norma proibita» per valutarne la compatibilità con le libertà individuali (IRTI, 1998, pag. 67), il giuslavorista è chiamato ad interrogarsi sulla capacità di

operare un giudizio di razionalità della materia in rapporto all'insieme dei valori espressi dal sistema giuridico e dalla società civile.

Sembra condivisibile, al riguardo, l'affermazione di Del Punta secondo cui « l'essenza della razionalità (o ragione) giuridica, e segnatamente giuslavoristica, è di essere una razionalità di sintesi, che assorbe la razionalità economica all'interno di un quadro di riferimento più ampio » (DEL PUNTA, 2001, pag. 76).

Ma questo quadro deve tener conto dell'« interesse pubblico dell'economia » che, a differenza di quanto accadeva nell'ordinamento corporativo, non ha la pretesa di eliminare il conflitto industriale, ma impone di comporre quel conflitto, il quale « si pone, ormai, tra la razionalità capitalistica, che realizza il valore della produzione, e i valori soggettivi del fattore lavoro » (PERSIANI, 2004, pag. 91).

In fondo, come nota Riccardo Del Punta, l'avanzata dell'economia fa parte di un più ampio processo di trasformazione sociale e culturale che identifica quella che è stata definita la « società del rischio », nella quale si assiste alla riscoperta della dimensione individuale (BECK, 2000).

Questo non può certo voler dire che tutto l'assetto regolativo del diritto del lavoro debba essere messo in discussione. Lo stesso Persiani ci dice che le tesi secondo cui il mancato incremento dell'occupazione sarebbe imputabile all'eccessiva ampiezza delle tutele garantite ai lavoratori non lo hanno mai convinto. « Un conto, infatti, è postulare una flessibilità della tutela del lavoro per consentire efficienza e produttività », altro « conto è l'illusione che l'affievolimento delle tutele di chi lavora consentirebbe un incremento occupazionale ».

Più logicamente questo nuovo contesto dovrebbe portare a riflettere sulla *ratio* della inderogabilità (DEL PUNTA). Confermata la presenza di un nucleo di diritti fondamentali a rilevanza sovraindividuale riferibile al produttore di reddito da lavoro e/o al cittadino in quanto tale, si potrebbe ricalibrare l'area della indisponibilità assoluta e relativa, assumendo magari a riferimento la nozione di « dipendenza economica » (ICHINO), in relazione all'evoluzione dell'ordinamento e dei nuovi modelli di organizzazione dell'impresa, promuovendo tecniche di negoziabilità dei beni e dei diritti secondo la prospettazione di Vallebona dell'autonomia assistita.

Questo riconsiderare l'assetto regolativo della materia corrisponde alla circostanza che il diritto del lavoro è, oramai, mosso « da imperativi di moderazione dei conflitti distributivi e di sostegno della riorganizzazione produttiva » che lo attraggono « nell'orbita di un esteso e composto diritto dell'economia o, se si preferisce, della razionalizzazione economico sociale » (PERSIANI, 2004, pag. 97).

12. – Al di là delle riflessioni di politica del diritto sul dover essere del diritto del lavoro, resta il rilievo di Pietro Ichino secondo cui i risultati della ricerca economica, teorica ed empirica, sono utilizzabili anche sul piano dell'interpretazione e dell'applicazione del diritto del lavoro (ICHINO, 1996, pag. 83).

In questa prospettiva, sembra utile richiamare le considerazioni di Adalberto Perulli che sottolineano, a proposito del controllo di razionalità dell'atto normativo, come il rapporto tra prescrizione e fine legislativo, oltretutto in termini di adeguatezza-idoneità, venga spesso misurato secondo criteri di «proporzionalità», in cui convivono riscontri di adeguatezza strumentale, giudizi di tipo quantitativo, nonché ponderazioni e bilanciamenti.

Sottolinea Perulli come la proporzionalità serva « a garantire un rapporto equilibrato tra le finalità dell'azione ed i mezzi utilizzati ». Nei giudizi di cui la Corte Costituzionale utilizza questo parametro la legge è ritenuta legittima in quanto la disciplina positiva è proporzionata allo scopo che il legislatore ha inteso realizzare; le valutazioni circa il rapporto mezzo-fine sono dirette ad accertare « che la disciplina legislativa trovi la sua « misura » ed il suo ragionevole limite nella rispondenza alle finalità che la giustificano ».

Ma il controllo di proporzionalità assume ulteriori significati rispetto alla semplice valutazione di adeguatezza del mezzo al fine, « confinando con la materia del bilanciamento degli interessi » (PERULLI), ora centrale stante la nuova funzione del diritto del lavoro « di realizzare un equilibrato contemperamento dei valori dell'uomo che lavora con i valori dell'impresa » (PERSIANI).

Orbene questo richiamo (che « è al centro dell'attenzione nell'ambito del processo di emersione e consolidamento dei diritti fondamentali della persona che caratterizza i sistemi nazionali, il diritto comunitario e i profili giurisdizionali della Corte di Giustizia come della Corte dei diritti dell'uomo »; PERULLI, 2005, pag. 25) sembra particolarmente idoneo ad essere utilizzato per operare un controllo di razionalità di sintesi che tenga conto anche dei valori economici, al fine di verificare se l'intervento dell'ordinamento nel contemperamento degli interessi in gioco (o l'interpretazione in merito a quale sia stato l'intervento dell'ordinamento) abbia identificato la soluzione che garantisce la maggior efficienza concretamente possibile e la più equilibrata proporzione tra sforzo e valore e/o tra i pesi imposti ai diversi attori sociali.

Ci insegna, del resto, Mattia Persiani che il diritto del lavoro si pone, oramai, in una prospettiva che supera quella della disciplina dei singoli

rapporti di lavoro nell'impresa. «Esso è influenzato, e al tempo stesso condiziona, la dimensione sociale dei rapporti economici. Gli «attori» del mercato non sono più soltanto le imprese, ma anche i consumatori e, quindi, gli stessi lavoratori e quanti cercano, o ancora cercano, un'occupazione». Ne consegue l'esigenza che anche il diritto del lavoro sia in grado di garantire la soddisfazione degli interessi di tutti e non solo quella degli interessi di chi lavora.

La sintesi del giuslavorista si fa sempre più complessa. L'economia cognitiva (che studia i fenomeni economici in relazione ai meccanismi di funzionamento della mente umana, riprendendo le prime intuizioni di Mayer) si prospetta come un nuovo elemento da considerare per la sintesi, laddove si conservi l'ambizione di un assetto regolativo funzionale alla persona umana.

13. – Ma le sfide del diritto del lavoro si fanno ormai globali. «La sfida centrale al potere della globalizzazione è tutta nella lotta per i diritti sociali, così come per le condizioni di lavoro, alla ricerca della libertà» (WEDDERBURN, 2002, pag. 31). «Se il dubbio di Sinzheimer ancor ci accompagna nel XXI secolo, come il diritto del lavoro possa aiutare a superare l'abisso che separa *l'élite* dei lavoratori degli stati industrializzati dai lavoratori poveri» (HEPPLE, 2003, pag. 45), dobbiamo peraltro ricordare il paradosso secondo cui i principi «che hanno fatto del lavoro un bene economico, con l'introduzione ed il consolidamento dell'idea di subordinazione del lavoratore, hanno messo in moto uno sviluppo che si è rivelato la precondizione per il ristabilimento della loro autonomia» (SIMITIS, 2001, pag. 63).

L'obiettivo resta, dunque, anzitutto, quello di garantire e generalizzare i diritti fondamentali; è, infatti, solo al di sotto di questo nucleo centrale che la politica ha margini di manovra, come segnalano i modelli diversi che si ritrovano in Europa ed in America, espressione di compromessi diversi tra libertà ed eguaglianza, rischio e solidarietà, efficienza e socialità, in ragione dei diversi contesti del convivere sociale (DEL PUNTA, 2001, pag. 77).

Questo richiamo ci conferma che lo scopo del diritto del lavoro nel mondo globalizzato non può essere quello di raggiungere eguaglianza di redditi e di risorse, che dipendono dal livello di sviluppo socio-economico presente in ciascuna Regione o Paese; ma, piuttosto, quello di realizzare un'eguaglianza di *capabilities* (HEPPLE, 2003, pag. 45).

E qui non si può non concordare con Riccardo Del Punta nel ritenere che il giurista, compiuto il processo dell'apertura cognitiva, deve rimanere libero di privilegiare una soluzione basata sulla tutela di valori non

economici come l'equità, la solidarietà, l'eguaglianza, la salute, la sicurezza, la dignità della persona.

Peraltro, l'eguaglianza delle *capabilities* implica l'estensione del diritto del lavoro « ai lavoratori subordinati che si trovino privi della sua tutela e, oltre a ciò, implica una nuova concezione del lavoro che comprenda coloro che vengono retribuiti sia per lo svolgimento di lavoro dipendente sia per lo svolgimento di lavoro autonomo e che riconcili il lavoro retribuito a quello familiare » (HEPPLE).

« Un diritto del lavoro globale » che « deve essere ancora costruito » (WEDDERBURN). Un diritto del lavoro che ha quindi ancora una missione da svolgere « quella di aiutare il lavoratore » ad « essere soggetto della propria vita » (D'ANTONA, 2000, pag. 249 e segg.). Un diritto del lavoro, coerentemente, che non può non tener conto nelle sue sintesi finali delle variabili economiche necessarie per realizzare la sua missione. La sua funzione non può più essere « quella di realizzare la massima e incondizionata tutela di chi lavora », ma quella « di garantire la soddisfazione degli interessi di tutti » (PERSIANI).

14. – Tornando al più specifico contesto nazionale, l'obiettivo di garantire il nucleo dei diritti sociali fondamentali impone, comunque, al giurista di considerare le ragioni dell'economia, allorquando si evidenziano patologie di tale gravità da porre in discussione la stessa effettività dell'assetto regolativo.

Evoco qui la problematica del lavoro sommerso che il dato statistico evidenzia come dimensionato oltre due volte la media dei Paesi OCSE. Verificate nelle pagine che precedono la ridotta valenza empirica di manovre riferite alla dialettica *insiders-outsiders* occorre riconsiderare la costruzione del *welfare* e la sua conversione in un *workfare* meno compassionevole e più ancorato ad un effettivo rapporto di scambio tra disponibilità all'apprendimento ed alla riallocazione ed erogazione di reddito sostitutivo e di prestazioni previdenziali e assistenziali.

Un ancoraggio degli interventi, secondo modelli propri di altri Paesi europei, a percorsi di recupero dell'occupabilità, nonché a verifiche continue della carenza effettiva di occupazione, declinerebbe un *mix* virtuoso tra solidarietà e controllo sociale, più coerente all'equità economicamente ragionevole di un diritto del lavoro che si vuole fare globale.

Connesso alla problematica del lavoro sommerso vi è quella della immigrazione; fenomeno che a sua volta si intreccia con la disoccupazione, laddove la stessa non sembra avvertita negli stessi termini e con la stessa intensità in tutto il territorio nazionale ed, anzi, in alcuni territori e per al-

cuni settori, la carenza di mano d'opera nazionale impone il ricorso ai lavoratori extracomunitari.

Qui si apre una nuova sfida tutta interna all'ordinamento che impone di ricontestualizzare il diritto del lavoro ad una società multirazziale e, di conseguenza, caratterizzata dal pluralismo religioso (PERSIANI, 2004, pag. 99).

Si aprono ulteriori sfide alla razionalità di sintesi del giurista. Se le ragioni dell'etica impongono di riconsiderare i tempi di riposo e di lavoro, le festività ed il calendario, nonché e, persino, la logistica di alcuni servizi per tener conto del pluralismo (PERSIANI, 2004, pag. 100), le ragioni dell'efficienza economica suggeriscono, seppur non assunte come criterio unico e determinante della decisione giuridica, la ricerca di equilibrati bilanciamenti.

Vi è insomma ancora una ragione per immaginare che il dialogo con l'economia non possa arrestarsi, perché la funzione del diritto del lavoro nel nuovo millennio è, oramai, quella di realizzare un equilibrato temperamento tra i valori dell'uomo e le esigenze di efficienza del sistema produttivo che genera le risorse necessarie per soddisfare quei valori.

BIBLIOGRAFIA

- P. ACHION, B. HERMALIN, *Legal restrictions on private contracts can enhance efficiency*, in *Journal of law, Econ. & org.*, 1990, pag. 381 e segg.;
- R. BALDWIN, M. CAVE, *Understanding regulation: theory, strategy and practice*, O.U.P., Oxford, 1999;
- U. BECK, *La società del rischio*, Roma, 2000;
- R.H. COASE, *Impresa, mercato e diritto*, Bologna, 1995;
- H. COLLINS, *The productive disintegration of labour law*, in *The industrial law journal*, 1997, pag. 295 e segg.;
- M. D'ANTONA, *La grande sfida delle trasformazioni del lavoro: ricentrare le tutele sulle esigenze del lavoratore come soggetto*, in M. D'ANTONA, *Opere*, Milano, 2000, I, pag. 249 e segg.;
- S. DEAKIN, G. SEEGERS, R. VAN DEN BERGH (a cura di), *Law and economics in the labor market*, Elgar, Cheltenham, 1999;
- S. DEAKIN, F. WILKINSON, «Capabilities», *ordine spontaneo del mercato e diritti sociali*, in *Dir. Merc. Lav.*, 2000, II, pag. 317 e segg.;
- S. DEAKIN, F. WILKINSON, *Il diritto del lavoro e la teoria economica: una rivisitazione*, in *Dir. Lav. Rel. Ind.*, 1999, pag. 587 e segg.;
- R. DEL PUNTA, *L'economia e le ragioni del diritto del lavoro*, in *Dir. Lav. Rel. Ind.*, 2001, pag. 3 e segg.;
- J. DOLADO, F. KRAMARZ, S. MACHIN, A. MANNING, D. MARGOLIS, C. TEULING, *The economic impact of minimum wages in Europe*, in *Econ. Pol.*, 1996, pag. 317 e segg.;
- R.G. EHRENBERG, R.S. SMITH, *Modern labor economics: theory and public policy*, Addison-Wesley, Reading Mass, 1997;
- R.F. ELLIOT, *Labor economics*, The Mc Graw-Hill Libri Italia, Milano, 1991;

- R.A. EPSTEIN, *In defense of the contract at will*, *U. Chi. L. Rev.*, 1984, pag. 947 e segg.;
- B. HEPPLE, *Diritto del lavoro, disuguaglianza e commercio globale*, in *Dir. Lav. Rel. Ind.*, 2003, pag. 27 e segg.;
- A. ICHINO, P. ICHINO, *A chi serve il diritto del lavoro*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 1994, I, pag. 459 e segg.;
- P. ICHINO, *Il lavoro e il mercato*, Milano, 1996;
- N. IRTI, *L'ordine giuridico del mercato*, Bari, 1998;
- O. KAHN-FREUND, *A lawyer's reflections on multinational corporations*, *Journal of industrial relations*, 1972, pag. 351 e segg.;
- J.M. KEYNES, *Prospettive economiche per i nostri nipoti*, in *Esortazioni e profezie*, Milano, 1968, pag. 273 e segg.;
- A. LINDBECK, D.J. SNOWER, *The insider-outsider theory of employment and unemployment*, in *The mit press*, Cambridge Mass.-London, 1988;
- S. NICKELL, *Unemployment and labor market rigidities: Europe versus North America*, in *Journal of econ. persp.*, 1997, XI, 3, pag. 55 e segg.;
- U. PAGANO, *Property rights, asset specificity, and the division of labour under alternative capitalist relations*, in *Cam. Journal of econ.*, 1991, pag. 315 e segg.;
- M. PERSIANI, *Diritto del lavoro*, Padova, 2004;
- M. PERSIANI, *Radici storiche e nuovi scenari del diritto del lavoro*, Atti delle Giornate di Studio AIDLASS su *Interessi e tecniche nella disciplina del lavoro flessibile*, Pesaro-Urbino, 24-25 maggio 2002, Milano, 2003, pag. 629 e segg.;
- A. PERULLI, *Razionalità e proporzionalità nel diritto del lavoro*, in *Giorn. Dir. Lav. Rel. Ind.*, 2005, pag. 1 e segg.;
- R. POSNER, *Some economics of labor law*, *U. Chi. L. Rev.*, 1984, pag. 988 e segg.;
- Y. RAMSTAD, *Institutional economics and the dual labor market theory*, in *Tool, Institutional economics: theory, method, policy*, Kluwer, Boston-Dodrecht, 1993, pag. 173 e segg.;
- U. ROMAGNOLI, *Il diritto del lavoro nel prisma del principio di uguaglianza*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1997, pag. 533 e segg.;
- U. ROMAGNOLI, *Il Diritto del lavoro nell'età della globalizzazione*, *Lavoro e diritto*, 2003, 4, pag. 569 e segg.;
- W.J. SAMUELS, *Institutional economics*, I-III, Edward Elgar Publish Ltd, Aldershot, England, 1988;
- A. SEN, *Lo sviluppo è libertà*, Milano, 2000;
- H. SIEBERT, *Market rigidities: at the root of unemployment in Europe*, *Journal of econ. persp.*, 1997, XI, 3, pag. 37 e segg.;
- S. SIMITIS, *Diritto privato e disuguaglianza sociale: il caso del rapporto di lavoro*, in *Dir. Lav. Rel. Ind.*, 2001, pag. 47 e segg.;
- G. TEUBNER, *Juridification, concept, aspects, limits, solutions*, in G. TEUBNER, *Juridification of social spheres*, De Gruyter, Berlin-New York, 1987;
- M. WEBER, *Economia e società*, I, *Teoria delle categorie sociologiche*, Milano, 1981;
- LORD WEDDERBURN, *Common law, labour law, global law*, in *Dir. Lav. Rel. Ind.*, 2002, pag. 1 e segg.;
- O.E. WILLIAMSON, *Le istituzioni economiche del capitalismo*, Milano, 1987.